CAMERA DEI DEPUTATI N. 2328

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

CERRINA FERONI, PROVANTINI, MACCIOTTA, GRASSUCCI, BORGHINI, ALASIA, CARDINALE, CHERCHI, DONAZZON, CUFFARO, OLIVI, GRADUATA, PICCHETTI, SASTRO

Presentata il 29 novembre 1984

Modificazioni alla disciplina del credito agevolato all'industria

ONOREVOLI COLLEGHI ! — 1. – La presente proposta di legge si assegna un duplice obiettivo: da una parte rivisitare l'impianto del credito agevolato per l'impresa minore, sulla base di alcune scelte innovative; dall'altra, adeguare la normativa ai mutamenti intervenuti, sulla base dell'esperienza maturata in questi anni.

È opportuno preliminarmente ricordare che, per parte nostra, abbiamo più volte criticato la riduzione della politica industriale ai meri trasferimenti monetari (vedi in particolare il documento del gruppo comunista della Camera, maggio 1984).

A differenza di altri Paesi industrializzati – dove è andato affermandosi il convincimento della efficacia di modelli misti di intervento ,con utilizzazione prevalente di strumenti non erogatori – nel nostro Paese l'intervento pubblico si è pressoché esclusivamente limitato a questi ultimi. Inoltre lo stesso credito agevolato ha finito per assumere una natura « adattativa » rispetto alla domanda, perdendo così la funzione di selezione degli obiettivi e di orientamento degli investimenti e riducendosi il più delle volte ad una sorta di abbattimento *ex post* del costo del denaro.

Ferma peraltro l'esigenza di realizzare finalmente nel nostro ordinamento un *mix* variato di interventi e strumenti (reali, fiscali, monetari), è però necessario – a nostro avviso – mantenere un contributo dello Stato agli investimenti della impresa minore, le cui finalità e procedure debbono però essere profondamente riconsiderate rispetto al passato.

Sul piano generale, la prima esigenza è quella di « regionalizzare » e semplificare il sistema degli incentivi all'impresa mi-

nore superando una logica rigidamente « centralistica », che rappresenta non solo secondo noi (vedi in proposito, Momigliano, atti del Convegno IAFE, febbraio 1984) un vincolo ed un limite dell'attuale legislazione. D'altronde alcuni significativi passi avanti in questa direzione sono stati compiuti con la legge n. 240 del 1981 (delega alle Regioni per la concessione dei contributi per la formazione di consorzi misti) e con la legge n. 308 del 1982 (delega alle Regioni per la concessione di contributi per il risparmio energetico nell'edilizia, nell'industria, nell'agricoltura), segno di una nuova sensibilità del legislatore al decentramento istituzionale nelle politiche di incentivazione e di servizio alle imprese minori.

In secondo luogo si tratta di correggere ed adeguare criteri e norme del credito agevolato, largamente superate dall'esperienza e dalla realtà, i cui mutamenti sono stati assai più rapidi e profondi che non quelli di una produzione legislativa rimasta invece sostanzialmente invariata nel tempo. Tali sono ad esempio le norme che collegano rigidamente l'occupazione alla concessione delle agevolazioni per « l'ammodernamento » (che per sua natura è destinato ad introdurre elementi dinamici nell'impresa); le classificazioni certamente obsolete delle aree insufficientemente sviluppate del centro-nord, spesso incongrue allora, ma ancor più oggi per effetto dei profondi mutamenti intervenuti; i limiti dimensionali degli investimenti; la stessa nozione di « ammodernamento », ferma ad una interpretazione riduttiva che ne limita l'applicazione ai soli « beni materiali », e comunque non tale da favorire l'innovazione.

2. – Sulla scorta di questa considerazione si muove la nostra proposta di legge per la revisione della normativa relativa al credito agevolato nelle aree del centro-nord. Per parte nostra riconfermiamo l'esigenza di una politica e di una strumentazione industriale unitarie per tutto il territorio nazionale, che assuma il Mezzogiorno – nell'ambito di nuove priorità – come destinatario privilegiato delle risorse. C'è però una realtà in movimento che riguarda anche la politica e la legislazione industriale, di cui non possiamo non tenere conto: è in corso il dibattito, anche parlamentare, per una nuova strumentazione di intervento nel Mezzogiorno, accelerato dall'esaurimento della legge 183. È invece rimasta in vita quella parte del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, che disciplina il credito agevolato nelle aree del centro-nord, che rischia pertanto di sopravvivere come strumento meramente residuale e secondo criteri e normative largamente « obsolete ».

È tenuto conto di ciò, ma anche coerentemente con i princìpi e le soluzioni che proponiamo per lo sviluppo del Mezzogiorno (vedi proposta di legge Napolitano ed altri n. 1500), che presentiamo questa proposta di legge di modicazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 902 del 1976 per le aree del centro-nord, di cui illustriamo di seguito i contenuti essenziali.

A) Il fondo nazionale per il credito agevolato nelle aree del centro-nord è ripartito tra le Regioni, sulla base di direttive del CIPI (articolo 1).

I fondi così ripartiti sono assegnati ai Mediocrediti regionali e da questi amministrati, mentre le Regioni – per delega del Ministro dell'industria – autorizzano la concessione delle agevolazioni (articolo 2), sulla base di direttive generali del CIPI (articolo 3).

Tra i criteri di riferimento per le direttive CIPI si introducono gli obiettivi dell'innovazione, oltreché degli impianti e dei processi, anche dei prodotti e dell'organizzazione aziendale, mentre lo stesso CIPI può decidere parametri oggettivi di valutazione dei progetti (per esempio quote di esportazione sul fatturato; incrementi attesi di produttività; eccetera).

B) Le procedure per le domande di credito agevolato e la concessione delle relative agevolazioni prevedono l'istruttoria del Mediocredito regionale e la deliberazione della Regione, con facoltà per le imprese di richiedere, in alternativa,

contributi in conto capitale di pari importo; per questi ultimi le Regioni possono stipulare convenzioni con i Mediocrediti regionali, sulla base di una convenzione-tipo approvata dal CIPI, per l'esame delle domande e dei progetti e per il controllo della esecuzione dei lavori (articolo 4).

C) La nozione di « ammodernamento » è meglio precisata (investimenti per innovazione) ed estesa (innovazione organizzativa, commerciale e gestionale), con revisione dei vincoli occupazionali tale da consentirne l'ammissibilità anche nelle ipotesi di aumento o diminuzione dell'occupazione nei limiti del 30 per cento (articolo 5).

D) Si prevede una nuova classificazione delle aree « insufficientemente sviluppate », assumendo quale punto di riferimento territoriale non i singoli comuni, ma bacini produttivi e/o occupazionali (grandi comuni o comprensori di comuni), con una nuova determinazione dei parametri (tasso di disoccupazione rispetto alla media; intensità di aziende e/o settori in crisi; lavoratori in cassa integrazione straordinaria o prepensionati) (articolo 6).

E) Sono aggiornati i limiti dimensionali del capitale e degli investimenti, per l'ammissibilità dei progetti (articolo 7). Si prevedono inoltre: norme più funzionali per il fondo centrale di garanzia (nella misura fissa dell'80 per cento delle perdite, con risarcimento immediato e non differito all'esito delle procedure di recupero) (articolo 8); obblighi di informazione a carico delle Regioni e pubblicità delle decisioni (articolo 9); ammissibilità di progetti eccedenti i limiti ordinari di investimento nel caso di rilevanti innovazioni, con competenza attribuita in questo caso al Ministro dell'industria (articolo 11).

F) Si introducono princìpi che dovrebbero consentire procedure e spese più rapide ed efficaci, nonché la scomparsa del fenomeno delle risorse impegnate non spendibili, quali: la disponibilità del fondo globale, quindi per una nuova ripartizione alle Regioni, delle somme non impegnate dalle stesse a fine esercizio (articolo 1); la revoca delle autorizzazioni di spesa dopo un anno dalla deliberazione, senza che l'impresa abbia dato inizio all'investimento (articolo 10); l'estensione di questa norma ad altre leggi di incentivazione, non più in vigore ma ancora attive, con trasferimento delle somme relative al fondo nazionale del credito agevolato.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

(*Ripartizione del fondo nazionale per il credito agevolato*).

Il fondo nazionale per il credito agevolato, di cui all'articolo 1, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, è ripartito tra le regioni del centro-nord dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che vi provvede con proprio decreto entro il 30 gennaio di ogni anno.

Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Comitato interministeriale per la politica industriale (CIPI), su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, e sentita la commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, emana le direttive per la ripartizione del fondo, tenuto conto dei criteri assunti per la ripartizione del fondo globale alle regioni e del tasso di disoccupazione delle stesse.

Nella ripartizione annuale del fondo nazionale di cui al primo comma, le somme residue non impegnate dalle regioni al termine dell'esercizio sono calcolate nella disponibilità netta complessiva del fondo.

ART. 2.

(*Delega alle regioni*).

Le regioni, per la concessione delle agevolazioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, operano su delega del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, e sono tenute a conformarsi alle direttive del CIPI di cui all'articolo 3.

I fondi ripartiti ai sensi dell'articolo 1, sono assegnati agli istituti regionali

abilitati al credito a medio termine (Mediocrediti regionali), che li amministrano con contabilità separata.

ART. 3.

(*Direttive del CIPI*).

Entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il CIPI, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, determina i criteri, modalità, procedure e tempi per la concessione delle agevolazioni, tenuto conto della necessità di favorire la produttività del capitale investito, l'innovazione degli impianti, dei processi, dell'organizzazione aziendale e dei prodotti, l'aumento di quote di esportazione sul fatturato, la riduzione delle emissioni inquinanti e la protezione ambientale, la salvaguardia dell'occupazione e il riequilibrio delle aree depresse.

Il CIPI può altresì determinare *standards* e coefficienti di valutazione oggettivi dei parametri di cui al comma precedente e può comunque deliberare la sospensione temporanea o l'esclusione delle agevolazioni per nuovi impianti o per ampliamenti di quelli esistenti in determinati settori o aree.

ART. 4.

(*Domande e concessioni delle agevolazioni*).

Le domande di credito agevolato sono presentate agli istituti di cui all'articolo 2, secondo comma, che provvedono alla istruttoria. Dopo avere deliberato il finanziamento concedibile, l'istituto trasmette alla regione la domanda di ammissione al contributo in conto interessi, corredata di un modulo di notizie, nonché lo estratto della delibera e un'apposita relazione.

L'ammissione al contributo in conto interessi è deliberata dal presidente della giunta regionale o da un membro della stessa suo delegato, con proprio decreto. Il presidente della giunta regionale emet-

te contestualmente i relativi ordini di pagamento.

In alternativa al contributo in conto interessi, le imprese possono richiedere, direttamente alla regione, contributi in conto capitale. Il CIPI, ai sensi dell'articolo 3, determina l'importo massimo del contributo, che deve essere equivalente alla capitalizzazione dei contributi in conto interessi attualizzata al tasso di riferimento vigente, il limite massimo ammesso rispetto alla spesa preventivata e le modalità di erogazione. L'ammissione al contributo e il relativo ordine di pagamento sono deliberati dalla regione, con le procedure di cui al secondo comma.

Le regioni possono stipulare con i Mediocrediti regionali apposite convenzioni per l'istruttoria e l'esame delle domande di contributo in conto capitale e per il controllo della esecuzione dei relativi progetti, sulla base di una convenzione tipo approvata dal CIPI, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, sostituita la parola: « Ministro per l'industria, commercio e l'artigianato » con la parola: « regione ».

ART. 5.

(*Nozione di ammodernamento*).

Ai fini della presente legge, per « ammodernamento » si intendono investimenti per progetti destinati ad apportare innovazione agli impianti, al processo produttivo e ai prodotti, nonché innovazioni di carattere gestionale, organizzativo e commerciale.

L'aumento dei livelli occupazionali compatibili con l'ammodernamento è stabilito in misura del trenta per cento rispetto al livello occupazionale esistente il giorno precedente l'inizio degli investimenti.

Il limite di diminuzione dei livelli occupazionali entro cui occorre rimanere o rientrare ai fini della concessione del contributo per ammodernamento è elevato al trenta per cento.

All'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, è aggiunto il seguente comma:

« Nel caso di ammodernamento le spese ammissibili possono riguardare anche solo quelle necessarie per la creazione, promozione e miglioramento della rete distributiva dell'impresa, nonché quelle necessarie per l'organizzazione di servizi aziendali di natura tecnica, commerciale ed amministrativa, ivi comprese le spese necessarie per la formazione e l'addestramento del personale ».

ART. 6.

(*Aree insufficientemente sviluppate*).

Entro 160 giorni dall'entrata in vigore della presente legge il CIPI, sentite le regioni interessate, provvede alla riclassificazione delle « aree insufficientemente sviluppate » del centro-nord.

In ogni caso possono essere definite « aree » grandi comuni o comprensori di più comuni, tali comunque da costituire un rilevante bacino produttivo od occupazionale. Per la determinazione delle « aree insufficientemente sviluppate », il CIPI deve tenere conto del tasso di disoccupazione rispetto alla media nazionale, del numero delle aziende e dei settori dichiarati in crisi, dei lavoratori in cassa integrazione straordinaria e di quanti hanno fruito del trattamento di pensionamento anticipato, nonché degli obiettivi della programmazione regionale.

ART. 7.

(*Aggiornamento dei limiti di capitale investito e dei limiti dimensionali*).

Dall'entrata in vigore della presente legge, i limiti relativi al capitale investito e agli investimenti globali di cui agli ar-

ticoli 5, 6 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, sono raddoppiati. Essi sono successivamente aggiornati, ogni biennio, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, utilizzando la media dei deflattori degli investimenti lordi riportati nelle relazioni generali sulla situazione economica del paese, ai sensi della delibera CIPI 11 giugno 1979.

ART. 8.

(*Fondo centrale di garanzia*).

Il terzo comma dell'articolo 20 della legge 12 agosto 1977, n. 675, come modificato dall'articolo 12-*bis* del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 23, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1979, n. 31, è sostituito dal seguente:

« In caso di insolvenza dell'impresa beneficiaria del finanziamento e, comunque, qualora questa non rimborsi quattro rate semestrali consecutive di ammortamento, il fondo indennizza l'istituto finanziatore a richiesta di quest'ultimo. La garanzia si esplica nella misura dell'ottanta per cento delle somme dovute all'istituto finanziatore dall'impresa beneficiaria, per capitale scaduto e a scadere, interessi, interessi di mora, accessori e spese. Dopo avere esperito, d'intesa con il Mediocredito centrale, tutte le procedure ritenute utili per il recupero del credito nei confronti dell'impresa beneficiaria e di eventuali altri garanti, si procede al conguaglio tra somme recuperate e somme già corrisposte dal fondo ».

ART. 9.

(*Informazioni delle regioni*).

Le regioni trasmettono al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, copia dei provvedimenti di concessione dei contributi e, almeno semestralmente, lo stato di avanzamento delle iniziative ammesse alle agevolazioni.

Entro il 31 dicembre di ogni anno, le regioni trasmettono al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, un rendiconto generale ed analitico dello stato del fondo per il credito agevolato, con una relazione sugli effetti produttivi ed occupazionali della gestione.

Le regioni sono inoltre tenute a dare adeguata pubblicità, anche attraverso la pubblicazione sul bollettino degli atti regionali, dei provvedimenti di concessione dei contributi.

ART. 10.

(*Revoca di autorizzazioni di spesa*).

Trascorso un anno dalla concessione del contributo, se, per qualsiasi motivo, l'impresa non dà inizio all'investimento, la concessione del contributo è revocata e gli importi relativi confluiscono nelle disponibilità del fondo.

Sono altresì revocate le autorizzazioni di spesa a valere sulle leggi di cui all'articolo 17, primo e secondo comma, della legge 12 agosto 1977, n. 675, se l'impresa beneficiaria non abbia dato inizio all'investimento entro il 31 dicembre 1985.

Le somme rese disponibili sono trasferite al fondo nazionale per il credito agevolato di cui all'articolo 1 della presente legge, fatta salva la riserva per le regioni meridionali.

ART. 11.

(*Innovazioni rilevanti*).

I limiti dimensionali relativi agli investimenti globali di cui agli articoli 5, 6 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, possono essere superati sino ad un massimo del 50 per cento, quando si tratta di progetti destinati ad introdurre rilevanti innovazioni. In tal caso la concessione delle agevolazioni è disposta dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previo parere favorevole della regione competente. Il CIPI, con le direttive di

cui all'articolo 3, determina criteri e modalità di concessione delle agevolazioni di cui al presente articolo.

ART. 12.

(*Entrata in vigore*).

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Nella fase di prima applicazione e comunque non oltre il 31 dicembre 1985, il credito agevolato al settore industriale nelle aree del centro-nord resta disciplinato dal decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, fatta salva l'immediata applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 5, 7 e 10 della presente legge.